



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO:dt

Roma, 16 giugno 2021

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Enna
Piazza Garibaldi n.1
94100 ENNA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 83/2021 _ Tirocinio_ Dominus esonerato dall'obbligo formativo

In relazione al quesito formulato lo scorso 30 aprile, con il quale si domanda se può rivestire il ruolo di *dominus* un iscritto esonerato dall'obbligo di formazione professionale nel triennio precedente, si rappresenta quanto segue.

Per poter svolgere la funzione di *dominus*, l'articolo 1, comma 5, del D.M. 143/2009 richiede, oltre all'anzianità almeno quinquennale di iscrizione nell'albo, la necessità di aver "assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine".

A tal proposito si osserva che non può considerarsi "non assolto" l'obbligo formativo per coloro che sono esonerati (anche parzialmente) dallo svolgimento dell'attività formativa.

Ne deriva che l'esonero relativo al triennio formativo precedente non preclude la possibilità di assumere la funzione di *dominus*.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani